

1

Domanda

In merito alla dichiarazione del "patrimonio netto", di cui all'art. 4, punto 5.2 del "Disciplinare di gara", pag. 11, si chiede se tale patrimonio conseguito nell'ultimo triennio "per attività similari" è da intendersi come fatturato globale dell'Azienda conseguito negli ultimi tre anni?

Risposta

Le parole "patrimonio netto" si abbiano per sostituite da "fatturato globale" nel triennio. In ragione della data di pubblicazione del Bando (29 dicembre), il triennio potrà essere, a scelta dell'offerente in conseguenza delle diverse organizzazioni aziendali, quello 2014/2013/2012 ovvero quello 2013/2012/2011. La modalità di comprova del requisito è invariata (cfr art.5 del disciplinare: copia del Bilancio ovvero indicazione dell'Ente presso cui il bilancio è depositato)

2

Domanda

In ordine alla "dichiarazione sostitutiva servizi analoghi", di cui all'art. 4, punto 6.1, del "Disciplinare di gara", pag. 12, la dimostrazione del possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale di aver svolto negli ultimi tre anni il servizio di "cattura animali + un servizio di gestione canile", occorrenti per partecipare al "LOTTO 1", dal momento che lo svolgimento di attività di cattura animali è di esclusiva competenza dell'Autorità dello Stato, o di un suo incaricato preposto, la certezza del possesso del requisito, oltre all'autocertificazione prevista dall'art. 47 del DPR 445/2000, deve essere dimostrato anche attraverso un attestato rilasciato dalla ASL di competenza, Regione e Questura, ?

Risposta

Si conferma, per il lotto 1, il requisito di capacità tecnica e professionale di aver svolto negli ultimi tre anni il servizio di "cattura animali + un servizio di gestione canile" da comprovare con le modalità di cui all'art. 5 del disciplinare.

L'esercizio di tali attività, in cui si sostanziano i requisiti di capacità tecnico ed economica presuppongono il possesso delle prescritte autorizzazioni pubbliche, da comprovare, come peraltro richiesto dalla lex specialis di gara (art.2 ed art.4, punto 6.3), quali titoli di idoneità professionale, mediante apposita autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 (cfr schema allegato Autodichiarazione Idoneità professionale), allegando copia di tali autorizzazioni in via collaborativa.

In caso di RTI/Consorzio, ogni impresa raggruppata/consorzata che svolga la prestazione oggetto di autorizzazione dovrà essere titolare dell'autorizzazione medesima.

3

Domanda

Per quanto attiene la specifica autorizzazione alla gestione dei canili sanitari e rifugi per cani e gatti, la società partecipante deve essere iscritta all'Albo Regionale, come previsto dal L.R. 18/12/2013, n.47, art.6, comma 3°?

Risposta

In ordine al possesso dell'autorizzazione regionale alla gestione dei canili sanitari e rifugi per cani e gatti, si precisa che tale requisito è richiesto da norma avente rango di legge (regionale), non disapplicabile da questa Stazione Appaltante: inoltre, il rilascio di detta autorizzazione è di pertinenza dell'Ente Regione medesimo, che effettua una propria valutazione tecnico amministrativa.

Ciò nondimeno, l'autorizzazione appare avere natura di requisito di esecuzione del contratto, e non di partecipazione alla gara. Pertanto, mentre la partecipazione alla gara ed il confronto competitivo potranno avvenire anche tra soggetti privi di autorizzazione regionale, la stipula dei contratti, potrà avvenire solo con soggetti effettivamente in possesso dell'autorizzazione regionale alla gestione dei canili sanitari e rifugi per cani e gatti.

4

Domanda

Analogamente a quanto sopra esposto, i requisiti dello stesso devono essere posseduti anche per la partecipazione al LOTTO 2?

Risposta

Si conferma anche per il lotto 2 quanto indicato per il lotto 1 nei chiarimenti nn. 2 e 3, con l'eccezione del servizio analogo, consistente per il lotto 2, in n.1 servizio di cattura animali + n. 1 servizio di pulizia canile e supporto attività sanitarie

5

Domanda

In merito alla "dichiarazione sostitutiva dotazioni mezzi", di cui all'art.4, punto 6.2, del "Disciplinare di gara", pag. 12, dal momento che nell'introduzione viene esplicitamente indicato di **"dimostrare"** il possesso dei requisiti, a scanso di equivoci e dal momento che nel bando di gara, a nostro avviso, viene specificato solo parzialmente i requisiti del partecipante (vedi allegato 1 del Decreto 9/10/2012, 2017, come da Voi richiamato), deve essere così inteso:

- a_ l'automezzo impiegato per l'espletamento del servizio di cattura deve essere omologato dall'Autorità competente ed avere l'autorizzazione al trasporto in base art. 10 par. 1 Reg.(CE) 1/2005?
- b. il mezzo impiegato per il servizio, deve essere in possesso dell'autorizzazione per il trasporto conto terzi, come previsto dall'art.10 Regolamento (CE) n.1071/2009?

Risposta

Si confermano i requisiti di capacità tecnica ed economica già indicati nel Bando.

L'esercizio di tali attività, in cui si sostanziano i requisiti di capacità tecnico ed economica presuppongono il possesso delle prescritte autorizzazioni pubbliche, da comprovare, come peraltro richiesto dalla lex specialis di gara (art.2 ed art.4, punto 6.3), quali titoli di idoneità professionale, mediante apposita autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 (cfr schema allegato Autodichiarazione Idoneità professionale), allegando copia di tali autorizzazioni in via collaborativa.

In caso di RTI/Consorzio, ogni impresa raggruppata/consorzata che svolga la prestazione oggetto di autorizzazione dovrà essere titolare dell'autorizzazione medesima.

6

Domanda

In ordine alla "Dichiarazione sostitutiva abilitazione tecnico-professionale", di cui all'art. 4, punto 6.3, del "Disciplinare di gara", pag. 12, analogamente a quanto già richiesto nei punti precedenti, l'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti ai sensi dall'art. 47 del DPR 445/2000, a nostro avviso poco chiaro, allo scopo di evitare di incorrere il rilascio di falsi dichiarazioni, si chiede:

- a. Nell'iscrizione alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio del territorio di appartenenza) deve essere riportato la specifica l'attività inerente il bando di gara?
- b. L'autorizzazione formale all'esercizio dell'attività di cattura degli animali vaganti, deve essere dimostrato con atto autorizzativo dall'Autorità competente, come previsto dalla Legge Regionale 21/09/1999,n.86, art.14 (cattura animali vaganti)?
- c. Gli addetti incaricati all'esercizio di attività di cattura, devono essere in possesso dell'attestato previsto dalla Legge per l'idoneità al servizio di cattura animali?
- d. Gli addetti preposti al trasporto degli animali devono essere in possesso del certificato di idoneità previsto per conducenti e guardiani, come sancito dall'art. 17, paragrafo 2 - Reg. CE 1/2005?
- e. Gli addetti preposti alla cattura degli animali devono essere in possesso dell'idoneità ed autorizzazione rilasciata dalla Questura competente, come previsto dall'art.2, comma 4, della Legge 110/75 e successive modifiche, per il maneggio degli attrezzi narcotizzanti?
- f. Il veterinario di servizio preposto al dosaggio e alla somministrazione del narcotizzante per la cattura di animali particolari, deve avere l'autorizzazione rilasciata dalla Questura competente, come previsto dall'art.2, comma 4, della Legge 110/75 e successive modifiche?

Risposta

Si conferma che il certificato di iscrizione alla CCIAA deve avere come oggetto l'esercizio dell'attività inerente il bando di gara;

Si conferma che l'autorizzazione formale all'esercizio dell'attività di cattura degli animali vaganti, deve essere dimostrato con dichiarazione di possesso di atto autorizzativo rilasciato dall'Autorità competente

Si precisa che l'iscrizione nell'albo regionale è requisito di esecuzione del contratto e non di partecipazione alla gara;

Si conferma che gli addetti incaricati all'esercizio di attività di cattura, devono essere in possesso dell'attestato previsto dalla Legge per l'idoneità al servizio di cattura animali;

Si conferma che gli addetti preposti al trasporto degli animali devono essere in possesso del certificato di idoneità previsto per conducenti e guardiani, come sancito dall'art. 17, paragrafo 2 - Reg. CE 1/2005;

Si conferma che gli addetti preposti alla cattura degli animali devono essere in possesso dell'idoneità ed autorizzazione rilasciata dalla Questura competente, come previsto dall'art.2, comma 4, della Legge 110/75 e successive modifiche, per il maneggio degli attrezzi narcotizzanti;

Si conferma che Il veterinario di servizio preposto al dosaggio e alla somministrazione del narcotizzante per la cattura di animali particolari, deve avere l'autorizzazione rilasciata dalla Questura competente, come previsto dall'art.2, comma 4, della Legge 110/75 e successive modifiche;

In caso di RTI/Consorzio, ogni impresa raggruppata/consorzata che svolga la prestazione oggetto di autorizzazione dovrà essere titolare dell'autorizzazione medesima.

Tali elementi sono da comprovare mediante Dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 utilizzando l'allegato modello: in via meramente collaborativa e non prescrittiva si chiede di allegare copia della documentazione indicata nei punti che precedono .